

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, li 15.04.2022

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 7B/2022

Oggetto: **DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO ETS - CHIARIMENTI**

Con la nota n. 6137 dello 08.04.2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità delle imprese, si chiarisce la posizione di una s.r.l. (impresa sociale) in scioglimento volontario, intenzionata a devolvere il proprio patrimonio in favore di una APS, iscritta nel relativo Registro Regionale dal 2012, attualmente in fase di trasmigrazione al RUNTS.

Problemi di coordinamento sorgono in relazione all'art. 12.5 D.Lgs. 112/2017, laddove annovera tra i beneficiari della devoluzione del patrimonio delle imprese sociali, gli **ETS costituiti da almeno tre anni**.

Al contrario, la fase di trasmigrazione delle APS è sì conclusa, ma non ancora perfezionata, essendo in corso la verifica dei requisiti per l'iscrizione a cura degli Uffici del RUNTS ex art. 54.2 D.Lgs. 117/2017.

Ciò posto, in coerenza con la linea di continuità tracciata dalla Riforma del Terzo Settore, che prevede la ultrattività della normativa preesistente fino alla applicabilità della neo-disciplina, è **ammessa in ogni caso la devoluzione del patrimonio della Società in fase di scioglimento in favore della APS costituenda secondo la normativa del Terzo Settore**, ma a due condizioni.

- Assolvimento dell'onere, da parte dell'impresa sociale, di trasmettere idonea comunicazione circa l'imminente perdita della qualifica con devoluzione del patrimonio, fornendo indicazioni certe sulla identità del devolvente e del beneficiario, sul patrimonio da devolvere, sugli atti deliberativi dell'impresa, al fine di agevolare i controlli necessari del RUNTS;
- Necessità, per il devolvente, di condizionare la devoluzione all'impegno, da parte dell'associazione in trasmigrazione, di accantonare i proventi della devoluzione rinviandone l'utilizzo, per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dallo statuto al momento del perfezionamento della propria iscrizione al RUNTS, nonché di versare le risorse alla Fondazione Italia Sociale in caso di esito negativo del procedimento.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
